

# EURORISPARMIO

PREVIDENZA COMPLEMENTARE FONDO PENSIONE APERTO  
iscritto all'Albo tenuto dalla COVIP con il n. 50

Istituito e gestito da SELLA SGR S.p.A., appartenente al gruppo bancario Sella  
e soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Banca Sella Holding S.p.A.

## DOCUMENTO SULLE RENDITE

**Allegato n. 2 del Regolamento**

**Condizioni e modalità di erogazione delle rendite.**

## ALLEGATO N. 2 - CONDIZIONI E MODALITÀ DI EROGAZIONE DELLE RENDITE

A decorrere dal 29 giugno 2017 la Società CBA Vita S.p.A. si è fusa per incorporazione nella Società HDI Assicurazioni S.p.A., con sede in Via Abruzzi, 10 – 00187 Roma, sito internet: [www.hdiassicurazioni.it](http://www.hdiassicurazioni.it). Con questa operazione HDI Assicurazioni S.p.A. subentra in tutti i rapporti che fanno capo a CBA Vita S.p.A. e pertanto anche con riguardo alla "CONVENZIONE ASSICURATIVA PER L'EROGAZIONE DELLE RENDITE VITALIZIE" di seguito riportata i riferimenti a CBA Vita S.p.A. devono intendersi come riferiti a HDI Assicurazioni S.p.A..

A decorrere dall'1 settembre 2018 la Società Sella Gestioni SGR S.p.A. ha cambiato denominazione in Sella SGR S.p.A.. La sede della società è in Via Filippo Sassetti, 32 - 20124 Milano.

### CONVENZIONE ASSICURATIVA PER L'EROGAZIONE DELLE RENDITE VITALIZIE TRA CBA VITA S.P.A.

e

### SELLA GESTIONI S.G.R.

Per gli iscritti al Fondo Pensione Aperto a contribuzione definita  
Eurorisparmio Previdenza Complementare - Fondo Pensione Aperto

01 agosto 2015

La Società **SELLA GESTIONI SGR** - Società di gestione di fondi comuni - in seguito denominata Fondo Pensione, la quale interviene nella sua qualità di soggetto istitutore del Fondo Pensione aperto denominato **EURORISPARMIO Previdenza complementare fondo pensione aperto**, nella persona del suo legale rappresentante Dott.ssa Anna Maria Ceppi

e

L'impresa d'assicurazioni CBA Vita S.p.A., in seguito denominata per brevità Società, nella persona del suo legale rappresentante Dott. Biagio Massi;

#### Premesso che

1. Il Fondo Pensione, costituito in forma di patrimonio di destinazione separato ed autonomo, è autorizzato all'esercizio dell'attività ed è iscritto all'albo istituito presso la Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione in data 13 gennaio 1999 con il numero 50;
2. la Società è autorizzata all'esercizio dell'attività d'assicurazione sulla durata della vita umana ed è in possesso dei requisiti fissati dall'ISVAP ai sensi dell'articolo 6 comma 7 del Decreto Legislativo 5 dicembre 2005 n° 252 e successive modifiche ed integrazioni (di seguito definito Decreto);
3. il Fondo Pensione intende stipulare la convenzione di cui all'articolo 6 comma 3 del Decreto;

**convengono e stipulano quanto segue:**

### CONVENZIONE PER L'ASSICURAZIONE DELLE PRESTAZIONI PENSIONISTICHE COMPLEMENTARI IN FORMA DI RENDITA VITALIZIA

#### ART. 1 - OGGETTO DELLA CONVENZIONE. PRESTAZIONI ASSICURATE

1. La convenzione ha per oggetto l'assicurazione di rendita vitalizia immediata rivalutabile sulla testa degli Iscritti al Fondo Pensione (di seguito indicati come Assicurati o Aventi diritto) che, avendo maturato i requisiti d'accesso alle prestazioni pensionistiche complementari previste dal Regolamento del Fondo Pensione, siano inserite in assicurazione su indicazione del Fondo Pensione stesso.
2. L'importo annuo di ciascuna rendita si ottiene applicando al premio versato alla Società, al netto delle imposte, ai sensi dell'articolo 2, il coefficiente indicato nella tabella allegata alla presente convenzione con i criteri ivi previsti (Allegato B).
3. Il Fondo Pensione può richiedere, in relazione al singolo Assicurato che, in luogo della rendita di cui al primo comma, sia erogata una delle seguenti altre rendite vitalizie:
  - 3.1. rendita da corrisondersi in modo certo per i primi 5 anni all'Assicurato o, in caso di suo decesso, alla persona da lui designata. Trascorso tale periodo la rendita verrà corrisposta finché l'Assicurato risulti essere in vita.
  - 3.2. rendita da corrisondersi in modo certo per i primi 10 anni all'Assicurato o, in caso di suo decesso, alla persona da lui designata. Trascorso tale periodo la rendita verrà corrisposta finché l'Assicurato risulti essere in vita;
  - 3.3. rendita vitalizia da corrisondersi all'Assicurato da rendere reversibile totalmente a favore di un secondo beneficiario, designato all'atto della conversione del montante contributivo, al verificarsi del decesso dell'Assicurato.
4. È facoltà del Fondo Pensione richiedere la corresponsione di una o più forme di rendita tra quelle previste.
5. La rendita, come quantificata al precedente comma 2, sarà periodicamente adeguata secondo quanto previsto nel documento allegato alla presente convenzione (Allegato A).

#### ART. 2 - PREMIO DI ASSICURAZIONE

1. La Società s'impegna a corrispondere all'Assicurato le rendite oggetto della presente convenzione a fronte del pagamento di un premio unico per ciascuna rendita assicurata.
2. I premi saranno pagati, tramite bonifico bancario su un conto intestato alla Società, in un'unica soluzione in corrispondenza del 28 del mese di inserimento dell'Assicurato in convenzione, se tale inserimento è avvenuto entro il 21 del mese stesso; in caso contrario l'inserimento avverrà il 28 del mese successivo.  
Le coordinate bancarie del conto corrente verranno comunicate, dalla Società al Fondo Pensione, successivamente alla stipula della presente convenzione.
3. La Società rilascerà una quietanza a fronte del pagamento di ciascun premio comprensivo di imposte e tasse, riportante l'indicazione degli estremi identificativi dell'Assicurato e l'importo della prestazione assicurata.

4. Per l'elaborazione dei coefficienti di conversione in una delle forme di rendita di cui all'articolo 1 comma 2 sono stati applicati i caricamenti determinati secondo i criteri riportati nella tabella B allegata.

### **ART. 3 - OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE**

1. Il Fondo Pensione, all'atto dell'inserimento di ciascun Aderente in convenzione, s'impegna a comunicare alla Società i seguenti dati relativi all'Aderente ed all'eventuale testa reversionaria:
  - dati anagrafici completi;
  - codice fiscale;
  - copia di un documento di identità in corso di validità;
  - ammontare del premio pari al montante destinato alla prestazione di rendita;
  - dichiarazione dell'Aderente riguardo alla tipologia di rendita prescelta e alla periodicità di liquidazione della rendita stessa;
  - dichiarazione dell'Aderente riportante le coordinate bancarie complete su cui effettuare il pagamento della prestazione di rendita;
  - documentazione necessaria per l'assolvimento degli obblighi fiscali conseguenti all'erogazione della rendita.
2. Le dichiarazioni del FONDO PENSIONE devono essere esatte e complete; l'inesatta indicazione dei dati dell'aderente o della testa reversionaria comporta la rettifica dell'importo delle rate di rendita dovute e/o di quelle eventualmente già corrisposte.

### **ART. 4 - PAGAMENTO DELLA RENDITA**

1. Le prestazioni oggetto della presente convenzione saranno erogate dalla Società direttamente all'Assicurato. La Società, ad ogni scadenza delle rate di rendita, bonificherà agli aventi diritto il relativo importo al netto delle ritenute fiscali di legge.
2. I pagamenti vengono effettuati previa richiesta alla Società, sottoscritta dagli aventi diritto e completa di tutta la documentazione necessaria, in relazione alla causa del pagamento richiesto. Qualora l'esame della suddetta documentazione evidenzia situazioni particolari o dubbie tali da non consentire la verifica dell'obbligo di pagamento o l'individuazione degli aventi diritto o l'adempimento agli obblighi di natura fiscale, la Società richiederà tempestivamente l'ulteriore documentazione necessaria in relazione alle particolari esigenze istruttorie.
3. Ciascuna rendita avrà decorrenza fissa al 28 del mese in cui viene effettuato il pagamento del premio unico e sarà erogata, a richiesta dell'Aderente, in rate annuali, semestrali, trimestrali e mensili posticipate e quindi a partire dall'anno, semestre, trimestre o mese successivo alla data della decorrenza.
4. Il vitaliziato dovrà fornire alla Società, con frequenza annuale, il certificato di esistenza in vita. Eventuali rate di rendita pagate e non dovute dovranno essere restituite dagli eredi del vitaliziato alla Società.
5. L'erogazione della rendita cesserà con l'ultima scadenza di rata precedente la morte dell'Assicurato fatto salvo quanto previsto al comma 3 dell'articolo 1.

### **ART. 5 - VALORE DI RISCATTO**

1. Le rendite oggetto della presente convenzione non ammettono valore di riscatto.

### **ART. 6 - DECORRENZA, DURATA E RECESSO**

1. La presente convenzione ha decorrenza dal 1 agosto 2015 ed una durata di 5 anni e si rinnoverà successivamente senza alcuna formalità a meno che non venga disdetta dalla Società o dal Fondo Pensione con un preavviso di almeno 90 giorni a mezzo lettera raccomandata.
2. L'efficacia della disdetta, comunicata nei modi di cui al precedente comma 1, resterà comunque sospesa fino a quando il Fondo Pensione non avrà stipulato una nuova Convenzione con altra Società di Assicurazione, in possesso dei requisiti di legge per l'erogazione delle rendite.
3. Il recesso non ha effetto sulle coperture assicurative in corso che restano comunque in vigore alle condizioni previste dalla presente convenzione.

### **ART. 7 - TASSE, BOLLI ED IMPOSTE**

1. Tutte le spese per tasse, bolli ed imposte dovute in base a leggi presenti e future, sia sul premio unico versato sia sulla rendita convenuta, sono a carico dell'Assicurato.
2. La Società provvederà, al momento dell'erogazione della rendita, ad effettuare le ritenute previste dalla vigente normativa ed a fornire annualmente all'Assicurato la certificazione relativa alla rendita dallo stesso percepita.

### **ART. 8 - TASSO MASSIMO DI INTERESSE GARANTITO**

1. Le eventuali modifiche del tasso massimo di interesse garantito, determinato dall'ISVAP ai sensi dell'articolo 33 del Decreto legislativo 7 settembre 2005 n° 209, sono applicate alla tariffa oggetto della presente convenzione relativamente agli Aderenti non ancora inseriti nella presente convenzione.

### **ART. 9 - CLAUSOLA FINALE**

1. I tassi di premio fissati nella presente convenzione possono essere modificati, a richiesta della Società, sulla base del confronto tra le basi tecniche adottate ed i risultati dell'esperienza diretta.
2. Le eventuali modifiche verranno applicate previa comunicazione al Fondo Pensione, da effettuarsi con un preavviso di almeno 120 giorni.
3. Al termine del preavviso, tali modifiche verranno applicate agli iscritti al Fondo Pensione inseriti in assicurazione successivamente all'entrata in vigore delle modifiche stesse, fatta salva la mancata accettazione da parte del Fondo Pensione da esercitarsi, tramite lettera raccomandata da inviare alla sede della Società, entro il termine di preavviso di cui al punto 2. In ogni caso, le suddette modifiche non si applicano ai soggetti, già iscritti al Fondo Pensione alla data di introduzione delle

modifiche stesse, che esercitano il diritto alla prestazione pensionistica nei tre anni successivi.

In caso di mancata accettazione da parte del Fondo Pensione, a partire dal suddetto termine di 120 giorni, la presente convenzione non sarà più in vigore, fermi restando i suoi effetti per tutte le posizioni acquisite durante il periodo della sua validità.

#### **ART. 10 - FORO COMPETENTE**

Per le controversie relative alla Convenzione, il Foro competente è esclusivamente quello della sede legale del Fondo Pensione.

Milano, 27 marzo 2015

**CBA VITA S.P.A.**  
Biagio Massi

**SELLA GESTIONI SGR**  
Anna Maria Ceppi

## ALLEGATO A – MODALITÀ DI RIVALUTAZIONE DELLE RENDITE

I premi di assicurazione versati dal Fondo Pensione alla Società fanno parte di una speciale categoria di assicurazioni sulla vita alle quali la Società riconoscerà una rivalutazione annua delle prestazioni assicurate. A tal fine la Società gestirà, secondo quanto previsto dal Regolamento della gestione separata ALFIERE allegato alla presente convenzione, attività di importo non inferiore alle relative riserve matematiche.

### ART.1 - RENDIMENTO DELLA GESTIONE SEPARATA DA ATTRIBUIRE AGLI ASSICURATI

Il rendimento annuo da attribuire alla posizione individuale è uguale al minore tra il 90% del rendimento annuo della gestione separata ALFIERE e il rendimento stesso diminuito di 0,65 punti percentuali. Per rendimento annuo della gestione separata ALFIERE si intende il rendimento conseguito dalla stessa nel periodo di osservazione riferito ai dodici mesi che precedono di due mesi la ricorrenza annua di inizio erogazione della rendita.

### ART.2 - MISURA E RIVALUTAZIONE DELLA RENDITA NEL CORSO DELLA SUA EROGAZIONE

Nel corso del pagamento della rendita, la misura annua di rivalutazione si ottiene dividendo la differenza – se positiva - fra il rendimento attribuito determinato secondo i criteri di cui al precedente articolo ed il tasso tecnico dell'1%, già precontato nel calcolo della rendita stessa, per il coefficiente 1,01. Qualora la suddetta differenza risulti negativa, la misura annua di rivalutazione è pari a zero.

Ad ogni successiva ricorrenza annua della data di scadenza, la prestazione in essere verrà rideterminata aggiungendo alla rendita garantita all'anno precedente la rivalutazione al tasso di interesse di cui al primo comma.

#### Regolamento della Gestione Separata “ALFIERE”

### ART.1 - DENOMINAZIONE DELLA GESTIONE SEPARATA. PERIODO DI OSSERVAZIONE E VALUTA DELLA GESTIONE SEPARATA. AMMONTARE MINIMO DELLE ATTIVITÀ DELLA GESTIONE SEPARATA

La Società gestisce, con le modalità stabilite dal presente Regolamento che costituisce parte integrante delle Condizioni Contrattuali ed è redatto ai sensi del Regolamento ISVAP (ora IVASS) n. 38 del 3 giugno 2011, un portafoglio di valori mobiliari - di sua esclusiva proprietà ma amministrato separatamente dalle altre attività della Società - denominato "ALFIERE" (di seguito "Gestione Separata").

Il periodo di osservazione della Gestione Separata decorre dal 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

La Gestione Separata è denominata in euro.

Il valore delle attività della Gestione Separata sarà non inferiore all'importo delle riserve matematiche costituite per i contratti le cui prestazioni si rivalutano in base ai rendimenti realizzati dalla Gestione Separata stessa.

### ART.2 - OBIETTIVI E POLITICHE DI INVESTIMENTO DELLA GESTIONE SEPARATA

La finalità della gestione è quella di ottimizzare il profilo di rischio-rendimento del portafoglio gestito, in un orizzonte temporale di medio/lungo periodo, tenendo presenti le garanzie offerte dai contratti collegati alla gestione stessa.

La Gestione Separata investe le proprie risorse nei seguenti strumenti finanziari, principalmente denominati in Euro:

- Titoli Obbligazionari Governativi, ossia emessi o garantiti da Stati membri dell'Unione Europea o appartenenti all'OCSE, ovvero emessi da enti locali o da enti pubblici di Stati membri o da organizzazioni internazionali cui aderiscono uno o più di detti Stati membri;
- Titoli Obbligazionari Corporate, ossia obbligazioni od altri titoli assimilabili negoziati in un mercato regolamentato o, se non negoziati in un mercato regolamentato, emessi da società o enti creditizi aventi la sede legale in uno Stato membro dell'Unione Europea o appartenenti all'OCSE, il cui bilancio sia da almeno 3 anni certificato da parte di una società di revisione debitamente autorizzata;
- Quote di OICR;
- Azioni negoziate in un mercato regolamentato;
- In via residuale, altri investimenti ammissibili secondo la normativa vigente in materia di attivi a copertura delle riserve tecniche.

Non è inoltre esclusa la presenza di una componente di liquidità, costituita da depositi bancari e pronti contro termine, nel limite massimo del 20%.

L'investimento nel comparto azionario, per il tramite di azioni quotate o di quote di OICR azionari, non supera il 25% del patrimonio della Gestione Separata.

L'investimento in OICR, indipendentemente dalla categoria di appartenenza, non supera il 30% del patrimonio della Gestione Separata.

L'investimento in Titoli Obbligazionari Governativi emessi dallo Stato Italiano o da altri Stati membri dell'Unione Europea, purché questi ultimi siano classificati di “elevata qualità creditizia” sulla base del sistema interno di valutazione del merito di credito adottato dalla Società, può rappresentare il 100% del patrimonio della Gestione Separata.

L'investimento in Titoli Obbligazionari Corporate, opportunamente ripartiti tra finanziari e non, di emittenti classificati di “buona qualità creditizia” sulla base del suddetto sistema interno di valutazione, può rappresentare fino al 75% del patrimonio della Gestione Separata.

Il sistema interno di valutazione del merito di credito può prendere in considerazione, tra gli altri elementi di carattere qualitativo e quantitativo, i giudizi espressi da una o più delle principali agenzie di rating del credito, senza tuttavia fare meccanicamente affidamento su di essi.

Le posizioni di portafoglio non rilevanti possono essere classificate di “buona qualità creditizia” se hanno ricevuto l’assegnazione di un rating almeno pari ad “A-“ da parte di almeno una delle citate agenzie di rating e di “elevata qualità creditizia” se il rating assegnato è almeno pari a “AA-“.

Al fine di contenere il rischio di concentrazione, i titoli corporate emessi da uno stesso emittente o da Società appartenenti allo stesso Gruppo, con esclusione di quelli riconducibili al Gruppo di appartenenza della Società, non possono superare il 5% del patrimonio della Gestione Separata.

In coerenza con principi di una sana e prudente gestione delle risorse dalla Gestione Separata e nel rispetto delle condizioni previste dalla normativa vigente in materia di attivi a copertura delle riserve tecniche, non è escluso l'utilizzo di strumenti finanziari derivati, aventi come sottostante tassi di interesse, cambi, azioni o indici connessi alle precedenti categorie di attivi e credito, con lo scopo sia di realizzare un'efficace gestione del portafoglio, sia di ridurre la rischiosità delle attività finanziarie presenti nella Gestione stessa.

Nell'ambito della politica di investimento della Gestione Separata, non è esclusa la possibilità di investire in strumenti finanziari e in quote di OICR emessi o gestiti da Società controparti di CBA Vita ai sensi dell'articolo 5 del Regolamento ISVAP n. 25 del 27 maggio 2008. Per assicurare la tutela dei Contraenti da possibili situazioni di conflitto di interesse, tali investimenti non potranno comunque eccedere il 30% del patrimonio totale della Gestione.

### **ART.3 - RENDIMENTO DELLA GESTIONE SEPARATA**

3.a. Il rendimento annuo della Gestione Separata, relativo al periodo di osservazione indicato al precedente punto 1., è determinato rapportando il risultato finanziario della Gestione Separata di competenza di quel periodo alla giacenza media delle attività della Gestione stessa nello stesso periodo.

Il risultato finanziario della Gestione Separata è costituito dai proventi finanziari di competenza conseguiti dalla Gestione stessa, comprensivi degli scarti di emissione e di negoziazione di competenza, dagli utili realizzati e dalle perdite sofferte nello stesso periodo. Gli utili e le perdite da realizzo sono determinati con riferimento al valore di iscrizione delle corrispondenti attività nel libro mastro della Gestione Separata e cioè al prezzo di acquisto per i beni di nuova acquisizione ed al valore di mercato all'atto dell'iscrizione nella Gestione Separata per i beni già di proprietà della Società. Gli utili realizzati comprendono anche quelli derivanti dalla retrocessione di commissioni o di altri proventi ricevuti dalla Società in virtù di accordi con soggetti terzi e riconducibili al patrimonio della Gestione Separata. Il risultato finanziario è calcolato al netto delle spese indicate al successivo Articolo 4. di competenza del periodo ed al lordo delle ritenute di acconto fiscale.

La giacenza media delle attività della Gestione Separata è pari alla somma delle giacenze medie nel periodo di osservazione dei depositi in numerario, degli investimenti e di ogni altra attività della Gestione Separata. La giacenza media nel periodo di osservazione degli investimenti e delle altre attività è determinata in base al valore di iscrizione nel libro mastro della Gestione Separata.

3.b. Nel corso del periodo di osservazione, vengono inoltre determinati i rendimenti annui della Gestione Separata riferiti a ciascuno degli 11 periodi di dodici mesi che si chiudono nel suddetto periodo di osservazione.

Il rendimento annuo realizzato in ciascun di tali periodi si determina con le medesime modalità indicate alla precedente lettera 3.a., rapportando il risultato finanziario della Gestione Separata di competenza del periodo considerato, alla giacenza media delle attività della Gestione Separata nello stesso periodo.

### **ART.4 - SPESE A CARICO DELLA GESTIONE SEPARATA**

Gravano sulla Gestione Separata unicamente le spese relative all'attività di verifica contabile effettuata dalla società di revisione e quelle effettivamente sostenute per l'acquisto e la vendita delle attività della gestione separata. Non sono previste altre forme di prelievo, in qualsiasi modo effettuate.

### **ART.5 - CERTIFICAZIONE DELLA GESTIONE SEPARATA**

La Gestione Separata è annualmente sottoposta a verifica da parte di una Società di revisione iscritta nell'apposito registro previsto dalla normativa vigente.

### **ART.6 - MODIFICHE AL REGOLAMENTO. INCORPORAZIONE O FUSIONE CON ALTRE GESTIONI SEPARATE DELLA SOCIETÀ**

Al presente Regolamento possono essere apportate le modifiche che si rendessero necessarie per il suo adeguamento alla normativa primaria e secondaria vigente. Il presente Regolamento potrà essere inoltre modificato nel caso di mutamento dei criteri gestionali, a condizione che il mutamento stesso non sia sfavorevole per i Contraenti.

La Società si riserva la facoltà di coinvolgere la Gestione Separata in operazioni di incorporazione o fusione con altre Gestioni Separate della Società stessa, aventi caratteristiche analoghe ed omogenee politiche di investimento, qualora le suddette operazioni risultino opportune nell'interesse dei Contraenti. Almeno 60 giorni prima della data stabilita per l'operazione di incorporazione o di fusione, la Società ne dà preavviso ai Contraenti fornendo i dettagli dell'operazione stessa.

## ALLEGATO B - COEFFICIENTI DI CONVERSIONE IN RENDITA

### CRITERI DI DETERMINAZIONE DELLA RENDITA ANNUA

Il valore della rendita annua si determina moltiplicando il montante contributivo da convertire in rendita per il coefficiente relativo alla forma di rendita prescelta determinato in base all'età dell'Aderente ed alla rateazione della rendita (con esclusione della rendita reversibile).

L'età è calcolata in anni interi per arrotondamento alla data della richiesta di conversione del montante contributivo in rendita effettuando la seguente correzione di età in funzione dell'anno di nascita dell'Aderente.

Anno di nascita	Correzione dell'età
Fino al 1907	+7
Dal 1908 al 1917	+6
Dal 1918 al 1922	+5
Dal 1923 al 1927	+4
Dal 1928 al 1939	+3
Dal 1940 al 1948	+2
Dal 1949 al 1957	+1
Dal 1958 al 1966	0
Dal 1967 al 1977	-1
Dal 1978 al 1988	-2
Dal 1989 al 2000	-3
Dal 2001 al 2013	-4
Dal 2014 al 2020	-5
Dal 2021 in poi	-6

Per determinare la rata di rendita si divide il valore della rendita annua per il numero delle rate da corrispondere (ad esempio se è stata scelta la rateazione mensile, per determinare l'importo la rata di rendita si divide l'importo della rendita annua per 12).

La rendita reversibile si ottiene sulla base dell'età arrotondata corretta di entrambi i beneficiari applicando il relativo coefficiente rilevato nella tabella allegata. L'età di entrambi i beneficiari deve essere corretta sulla base dell'anno di nascita in funzione della tabella sopra riportata. La rendita reversibile viene corrisposta unicamente in rate annuali.

I coefficienti per la conversione del montante in rendita reversibile sono riferiti per età della testa reversionaria che siano comprese entro un intervallo di 5 anni in più o in meno rispetto all'età della testa primaria. La Società si rende disponibile a calcolare ed a fornire al Fondo Pensione i coefficienti relativi a combinazioni di età non comprese tra quelle allegate.

### BASI TECNICHE ADOTTATE

Per la determinazione dei coefficienti sono state adottate le seguenti ipotesi di natura demografica e finanziaria:

#### 1. ipotesi demografica

Le probabilità di sopravvivenza vengono calcolate con riferimento alla tavola di mortalità, indifferenziata per sesso, denominata A621 come elaborata dall'ANIA con ipotesi di presenza del sesso femminile nella misura dell'60%.

#### 2. ipotesi finanziaria

Tasso di interesse dell'1% annuo composto posticipato.

### CARICAMENTI

Per la determinazione dei coefficienti sono stati applicati

- un caricamento per le spese di inserimento in convenzione pari all'1,50% del premio di tariffa;
- un caricamento per le spese di erogazione della rendita, espresso in percentuale del valore capitale della rendita stessa e variabile in funzione della rateazione prescelta dall'Assicurato, come indicato nella seguente tabella:

Rateazione della rendita	Caricamento per spese di erogazione
Annuale	0,90%
Semestrale	1,00%
Trimestrale	1,20%
Mensile	2,00%

## COEFFICIENTI DI CONVERSIONE PER LE RENDITE

### RENDITA VITALIZIA IMMEDIATA RIVALUTABILE A PREMIO UNICO

Rendita annua assicurata per 1 euro di premio

<b>Età</b>	<b>pagabile in rate posticipate</b>			
	<b>annuali</b>	<b>semestrali</b>	<b>trimestrali</b>	<b>mensili</b>
<b>50</b>	0,030219	0,029958	0,029784	0,029475
<b>51</b>	0,030831	0,030559	0,030379	0,030063
<b>52</b>	0,031471	0,031189	0,031003	0,030679
<b>53</b>	0,032144	0,031850	0,031658	0,031325
<b>54</b>	0,032850	0,032544	0,032345	0,032002
<b>55</b>	0,033593	0,033273	0,033067	0,032715
<b>56</b>	0,034375	0,034042	0,033827	0,033465
<b>57</b>	0,035202	0,034853	0,034629	0,034256
<b>58</b>	0,036075	0,035710	0,035477	0,035092
<b>59</b>	0,037001	0,036618	0,036374	0,035977
<b>60</b>	0,037983	0,037580	0,037326	0,036915
<b>61</b>	0,039026	0,038602	0,038336	0,037911
<b>62</b>	0,040136	0,039688	0,039409	0,038969
<b>63</b>	0,041318	0,040845	0,040552	0,040094
<b>64</b>	0,042577	0,042077	0,041768	0,041293
<b>65</b>	0,043925	0,043394	0,043068	0,042574
<b>66</b>	0,045372	0,044806	0,044462	0,043946
<b>67</b>	0,046927	0,046324	0,045959	0,045420
<b>68</b>	0,048602	0,047957	0,047570	0,047005
<b>69</b>	0,050411	0,049719	0,049307	0,048714
<b>70</b>	0,052368	0,051624	0,051183	0,050560
<b>71</b>	0,054490	0,053687	0,053215	0,052558
<b>72</b>	0,056796	0,055926	0,055418	0,054724
<b>73</b>	0,059304	0,058359	0,057811	0,057075
<b>74</b>	0,062036	0,061006	0,060413	0,059631
<b>75</b>	0,065021	0,063893	0,063248	0,062414
<b>76</b>	0,068289	0,067049	0,066346	0,065454
<b>77</b>	0,071876	0,070507	0,069737	0,068780
<b>78</b>	0,075819	0,074301	0,073455	0,072423
<b>79</b>	0,080148	0,078459	0,077524	0,076409
<b>80</b>	0,084903	0,083014	0,081978	0,080768



**RENDITA VITALIZIA IMMEDIATA RIVALUTABILE A PREMIO UNICO PAGABILE IN MODO CERTO PER I PRIMI 5 ANNI**

Rendita annua assicurata per 1 euro di premio

<b>Età</b>	<b>pagabile in rate posticipate</b>			
	<b>annuali</b>	<b>semestrali</b>	<b>trimestrali</b>	<b>mensili</b>
<b>50</b>	0,030203	0,029941	0,029768	0,029459
<b>51</b>	0,030812	0,030540	0,030361	0,030045
<b>52</b>	0,031450	0,031168	0,030983	0,030658
<b>53</b>	0,032120	0,031827	0,031635	0,031302
<b>54</b>	0,032824	0,032518	0,032319	0,031977
<b>55</b>	0,033564	0,033245	0,033038	0,032687
<b>56</b>	0,034343	0,034010	0,033795	0,033434
<b>57</b>	0,035166	0,034817	0,034594	0,034221
<b>58</b>	0,036035	0,035671	0,035438	0,035054
<b>59</b>	0,036956	0,036574	0,036331	0,035934
<b>60</b>	0,037933	0,037530	0,037277	0,036867
<b>61</b>	0,038969	0,038546	0,038280	0,037856
<b>62</b>	0,040071	0,039624	0,039346	0,038907
<b>63</b>	0,041243	0,040772	0,040480	0,040024
<b>64</b>	0,042493	0,041994	0,041686	0,041212
<b>65</b>	0,043829	0,043299	0,042975	0,042482
<b>66</b>	0,045260	0,044697	0,044355	0,043841
<b>67</b>	0,046797	0,046197	0,045834	0,045297
<b>68</b>	0,048449	0,047808	0,047423	0,046861
<b>69</b>	0,050229	0,049542	0,049132	0,048543
<b>70</b>	0,052149	0,051411	0,050974	0,050354
<b>71</b>	0,054224	0,053428	0,052960	0,052307
<b>72</b>	0,056467	0,055607	0,055104	0,054416
<b>73</b>	0,058895	0,057963	0,057422	0,056693
<b>74</b>	0,061525	0,060511	0,059926	0,059153
<b>75</b>	0,064375	0,063268	0,062635	0,061813
<b>76</b>	0,067465	0,066253	0,065565	0,064688
<b>77</b>	0,070813	0,069483	0,068734	0,067796
<b>78</b>	0,074439	0,072974	0,072155	0,071150
<b>79</b>	0,078350	0,076733	0,075835	0,074755
<b>80</b>	0,082555	0,080766	0,079780	0,078617

**RENDITA VITALIZIA IMMEDIATA RIVALUTABILE A PREMIO UNICO PAGABILE IN MODO CERTO PER I PRIMI 10 ANNI**

Rendita annua assicurata per 1 euro di premio

<b>Età</b>	<b>pagabile in rate posticipate</b>			
	<b>annuali</b>	<b>semestrali</b>	<b>trimestrali</b>	<b>mensili</b>
<b>50</b>	0,030152	0,029891	0,029719	0,029411
<b>51</b>	0,030756	0,030485	0,030306	0,029991
<b>52</b>	0,031388	0,031107	0,030922	0,030599
<b>53</b>	0,032051	0,031759	0,031567	0,031235
<b>54</b>	0,032747	0,032443	0,032244	0,031903
<b>55</b>	0,033478	0,033161	0,032955	0,032605
<b>56</b>	0,034248	0,033916	0,033703	0,033342
<b>57</b>	0,035059	0,034713	0,034491	0,034120
<b>58</b>	0,035916	0,035553	0,035322	0,034939
<b>59</b>	0,036822	0,036442	0,036201	0,035806
<b>60</b>	0,037780	0,037381	0,037130	0,036722
<b>61</b>	0,038796	0,038376	0,038113	0,037691
<b>62</b>	0,039873	0,039431	0,039156	0,038719
<b>63</b>	0,041017	0,040551	0,040261	0,039808
<b>64</b>	0,042232	0,041739	0,041434	0,040964
<b>65</b>	0,043525	0,043002	0,042682	0,042193
<b>66</b>	0,044903	0,044348	0,044011	0,043501
<b>67</b>	0,046372	0,045783	0,045426	0,044895
<b>68</b>	0,047940	0,047312	0,046933	0,046379
<b>69</b>	0,049612	0,048941	0,048540	0,047960
<b>70</b>	0,051395	0,050678	0,050251	0,049643
<b>71</b>	0,053294	0,052525	0,052070	0,051433
<b>72</b>	0,055312	0,054486	0,054001	0,053331
<b>73</b>	0,057451	0,056562	0,056044	0,055339
<b>74</b>	0,059711	0,058753	0,058199	0,057456
<b>75</b>	0,062087	0,061055	0,060461	0,059678
<b>76</b>	0,064574	0,063460	0,062824	0,061998
<b>77</b>	0,067159	0,065958	0,065276	0,064404
<b>78</b>	0,069823	0,068529	0,067798	0,066878
<b>79</b>	0,072539	0,071145	0,070363	0,069393
<b>80</b>	0,075269	0,073772	0,072937	0,071915

## RENDITA VITALIZIA IMMEDIATA RIVALUTABILE REVERSIBILE SU UN SECONDO ASSICURATO A PREMIO UNICO

Percentuale di reversibilità: 100%

Rendita annua assicurata, pagabile in rate annuali posticipate, per 1 euro di premio

Età testa primaria	Differenza in anni tra l'età della testa primaria e quella della testa reversionaria										
	-5	-4	-3	-2	-1	0	1	2	3	4	5
50	0,025837	0,026106	0,026370	0,026627	0,026877	0,027118	0,027351	0,027572	0,027784	0,027983	0,028172
51	0,026264	0,026545	0,026821	0,027089	0,027351	0,027603	0,027845	0,028078	0,028298	0,028507	0,028705
52	0,026710	0,027004	0,027291	0,027572	0,027845	0,028109	0,028363	0,028606	0,028837	0,029056	0,029263
53	0,027176	0,027483	0,027784	0,028078	0,028363	0,028640	0,028906	0,029160	0,029402	0,029632	0,029849
54	0,027663	0,027983	0,028298	0,028606	0,028906	0,029195	0,029474	0,029741	0,029995	0,030237	0,030464
55	0,028172	0,028507	0,028837	0,029160	0,029474	0,029778	0,030070	0,030351	0,030618	0,030872	0,031111
56	0,028705	0,029056	0,029402	0,029741	0,030070	0,030390	0,030697	0,030992	0,031273	0,031540	0,031791
57	0,029263	0,029632	0,029995	0,030351	0,030697	0,031033	0,031356	0,031667	0,031963	0,032244	0,032509
58	0,029849	0,030237	0,030618	0,030992	0,031356	0,031710	0,032051	0,032378	0,032690	0,032987	0,033266
59	0,030464	0,030872	0,031273	0,031667	0,032051	0,032424	0,032784	0,033129	0,033459	0,033771	0,034066
60	0,031111	0,031540	0,031963	0,032378	0,032784	0,033177	0,033557	0,033922	0,034271	0,034601	0,034913
61	0,031791	0,032244	0,032690	0,033129	0,033557	0,033974	0,034376	0,034762	0,035130	0,035480	0,035811
62	0,032509	0,032987	0,033459	0,033922	0,034376	0,034816	0,035242	0,035651	0,036042	0,036413	0,036764
63	0,033266	0,033771	0,034271	0,034762	0,035242	0,035709	0,036161	0,036595	0,037010	0,037405	0,037777
64	0,034066	0,034601	0,035130	0,035651	0,036161	0,036656	0,037136	0,037598	0,038040	0,038459	0,038856
65	0,034913	0,035480	0,036042	0,036595	0,037136	0,037664	0,038174	0,038666	0,039137	0,039584	0,040007
66	0,035811	0,036413	0,037010	0,037598	0,038174	0,038737	0,039281	0,039806	0,040308	0,040786	0,041237
67	0,036764	0,037405	0,038040	0,038666	0,039281	0,039882	0,040464	0,041025	0,041562	0,042073	0,042555
68	0,037777	0,038459	0,039137	0,039806	0,040464	0,041106	0,041729	0,042330	0,042905	0,043452	0,043969
69	0,038856	0,039584	0,040308	0,041025	0,041729	0,042417	0,043085	0,043730	0,044347	0,044934	0,045489
70	0,040007	0,040786	0,041562	0,042330	0,043085	0,043824	0,044542	0,045235	0,045898	0,046530	0,047125
71	0,041237	0,042073	0,042905	0,043730	0,044542	0,045337	0,046110	0,046856	0,047570	0,048250	0,048892
72	0,042555	0,043452	0,044347	0,045235	0,046110	0,046967	0,047801	0,048605	0,049376	0,050109	0,050802
73	0,043969	0,044934	0,045898	0,046856	0,047801	0,048726	0,049626	0,050496	0,051329	0,052122	0,052871
74	0,045489	0,046530	0,047570	0,048605	0,049626	0,050627	0,051602	0,052543	0,053446	0,054305	0,055114
75	0,047125	0,048250	0,049376	0,050496	0,051602	0,052686	0,053743	0,054765	0,055744	0,056675	0,057551
76	0,048892	0,050109	0,051329	0,052543	0,053743	0,054922	0,056070	0,057180	0,058243	0,059252	0,060202
77	0,050802	0,052122	0,053446	0,054765	0,056070	0,057353	0,058603	0,059810	0,060965	0,062061	0,063091
78	0,052871	0,054305	0,055744	0,057180	0,058603	0,060001	0,061362	0,062675	0,063932	0,065123	0,066243
79	0,055114	0,056675	0,058243	0,059810	0,061362	0,062885	0,064369	0,065799	0,067167	0,068463	0,069681
80	0,057551	0,059252	0,060965	0,062675	0,064369	0,066030	0,067647	0,069206	0,070696	0,072108	0,073430

Le tabelle sopra esposte si applicheranno ai soggetti già aderenti al Fondo Pensione Eurorisparmio precedentemente alla data del 1° aprile 2024 che richiedano l'erogazione della prestazione assicurativa prima della data del 1° aprile 2027.

\*\*\*

### APPENDICE INTEGRATIVA ALL'ACCORDO PER L'EROGAZIONE DELLE RENDITE DEGLI ADERENTI AL FONDO PENSIONE EURORISPARMIO

**HDI Assicurazioni S.p.A.** (già CBA Vita S.p.A.), con sede legale in Piazza G. Marconi 25, 00144 Roma, Iscrizione al Registro delle Imprese di Roma, Codice Fiscale, Partita IVA n. 04349061004, iscrizione R.E.A. al n. 757172/92, autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa con D.M.I.C.A. n. 19570 dell'8/06/1993 (G.U. 14/06/1993), iscritta all'Albo delle Imprese di Assicurazione e Riassicurazione tenuto dall'IVASS, Sez. I, al n. 1.00022 dal 3/01/2008, Società Capogruppo del Gruppo Assicurativo HDI Assicurazioni iscritto all'Albo dei Gruppi Assicurativi al n. 015, PEC hdi.assicurazioni@pec.hdia.it, rappresentata da Fabio Rogato,

munito dei necessari poteri (di seguito "HDI")

- da una parte -

## E

**Sella SGR S.p.A.** (già SELLA GESTIONI SGR), con sede in via Filippo Sasseti 32, 20124 Milano, codice fiscale e iscrizione al registro delle imprese di Milano al n. 07184880156, appartenente al Gruppo IVA Maurizio Sella S.A.A. con Partita IVA 02675650028 e al gruppo bancario denominato Sella, iscritta al n. 5 - Sezione Gestori di OICVM, dell'albo delle Società di Gestione del Risparmio tenuto dalla Banca d'Italia, di cui all'art. 35 del d. lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, PEC sellasgr@pec.sellasgr.it, in persona del Direttore Generale Mario Romano (di seguito la "SGR");

- dall'altra parte -

(HDI e SGR, individualmente, definite anche la "Parte" e, collettivamente, definite le "Parti").

### PREMESSO CHE

**A)** la SGR ha istituito il Fondo Pensione aperto denominato EURORISPARMIO Previdenza complementare fondo pensione aperto (in seguito anche "**Fondo Pensione Eurorisparmio**"), costituito in forma di patrimonio di destinazione separato ed autonomo, autorizzato all'esercizio dell'attività ed iscritto all'albo istituito presso la Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione in data 13 gennaio 1999 con il numero 50;

**B)** la SGR e CBA Vita S.p.A. hanno stipulato una convenzione ai sensi dell'art. 6, co.7, del d. lgs. 252/2005 per l'assicurazione delle prestazioni pensionistiche complementari in forma di rendita vitalizia che costituisce allegato n. 2 (Condizioni e modalità di erogazione delle rendite) al Regolamento del suddetto Fondo Pensione Eurorisparmio (di seguito "**Convenzione**");

**C)** HDI ha incorporato tramite fusione la società "CBA Vita S.p.A." con effetto dal 29 giugno 2017, e che quindi per effetto di tale fusione (di seguito la "**Fusione**") è subentrata a quest'ultima nella Convenzione, assumendone i relativi diritti e obbligazioni;

**D)** le Parti con la sottoscrizione della presente appendice integrativa (di seguito l'"**Appendice**") intendono di comune accordo modificare e integrare la Convenzione come di seguito riportato.

### TUTTO CIÒ PREMESSO

le Parti convengono e stipulano quanto segue:

#### ARTICOLO 1

##### **1.1 Premesse ed Allegati**

Le premesse e gli allegati (di seguito gli "**Allegati**") sono parte integrante e sostanziale della presente Appendice.

##### **1.2 Assenza di Novazione**

Fermo ed impregiudicato quanto espressamente previsto nelle disposizioni che seguono, la sottoscrizione e l'esecuzione della presente Appendice non costituisce né implica rinuncia ad alcuna pattuizione della Convenzione né acquiescenza ad eventuali inadempimenti delle Parti ad altri obblighi o impegni previsti dalla Convenzione. Salvo quanto espressamente previsto nelle disposizioni che seguono, le Parti si danno reciprocamente atto che la sottoscrizione e l'esecuzione della presente Appendice non costituisce novazione dei rispettivi diritti ed obblighi stabiliti nella Convenzione. Di conseguenza, tutte le previsioni della Convenzione non modificate dalla presente Appendice rimarranno pienamente valide ed efficaci tra le Parti.

##### **1.3 Efficacia e validità**

Le Parti convengono che la presente Appendice sarà valida ed efficace con decorrenza dalla data del 1° aprile 2024.

#### ARTICOLO 2

Le Parti intendono modificare consensualmente l'art. 1 della Convenzione al fine di integrare il relativo comma 3 con il sottocomma 3.4 avente il testo di seguito riportato:

*" 3.4 rendita vitalizia con controassicurazione da corrispondere all'Assicurato finché è in vita; in seguito, al decesso dell'Assicurato, sarà corrisposto ai beneficiari designati il capitale di copertura della rendita diminuito delle rate di rendita corrisposte fino al momento del decesso."*

#### ARTICOLO 3

Le Parti intendono modificare consensualmente l'art. 2 dell'Allegato A (Modalità di Rivalutazione delle Rendite) della Convenzione sostituendolo integralmente con il testo di seguito riportato:

##### **"Art.2 - MISURA E RIVALUTAZIONE DELLA RENDITA NEL CORSO DELLA SUA EROGAZIONE**

*Nel corso del pagamento della rendita, la misura annua di rivalutazione è pari - se positivo - al rendimento attribuito determinato secondo i criteri di cui al precedente articolo. Qualora tale rendimento risulti negativo, la misura annua di rivalutazione è pari a zero. Ad ogni successiva ricorrenza annua della data di scadenza, la prestazione in essere verrà rideterminata aggiungendo alla rendita garantita all'anno precedente la rivalutazione al tasso di interesse di cui al primo comma."*

## ARTICOLO 4

Le Parti intendono di comune accordo sostituire integralmente l'Allegato B (Coefficienti di Conversione in Rendita) della Convenzione con l'Allegato 1 della presente Appendice, dandosi reciprocamente atto che le modifiche dei Coefficienti di Conversione in Rendita riportate nell'Allegato 1 dell'Appendice, e le modifiche indicate al precedente articolo 3 non si applicheranno ai soggetti già aderenti al Fondo Pensione Eurorisparmio precedentemente alla data del 1° aprile 2024 che richiedano l'erogazione della prestazione assicurativa prima della data del 1° aprile 2027.

### Elenco Allegati:

**Allegato 1:** ALLEGATO B - COEFFICIENTI DI CONVERSIONE IN RENDITA

## ALLEGATO 1

### ALLEGATO B - COEFFICIENTI DI CONVERSIONE IN RENDITA

#### CRITERI DI DETERMINAZIONE DELLA RENDITA ANNUA

Il valore della rendita annua si determina moltiplicando il montante contributivo da convertire in rendita per il coefficiente relativo alla forma di rendita prescelta determinato in base all'età dell'Aderente ed alla rateazione della rendita (con esclusione della rendita reversibile).

L'età è calcolata in anni interi per arrotondamento alla data della richiesta di conversione del montante contributivo in rendita effettuando la seguente correzione di età in funzione dell'anno di nascita dell'Aderente.

Anno di nascita	Correzione dell'età
Fino al 1907	+7
Dal 1908 al 1917	+6
Dal 1918 al 1921	+5
Dal 1922 al 1925	+4
Dal 1926 al 1937	+3
Dal 1938 al 1947	+2
Dal 1948 al 1957	+1
Dal 1958 al 1966	0
Dal 1967 al 1978	-1
Dal 1979 al 1990	-2
Dal 1991 al 2003	-3
Dal 2004 al 2017	-4
Dal 2018 al 2020	-5
Dal 2021 in poi	-6

Per determinare la rata di rendita si divide il valore della rendita annua per il numero delle rate da corrispondere (ad esempio se è stata scelta la rateazione mensile, per determinare l'importo la rata di rendita si divide l'importo della rendita annua per 12).

La rendita reversibile si ottiene sulla base dell'età arrotondata corretta di entrambi i beneficiari applicando il relativo coefficiente rilevato nella tabella allegata. L'età di entrambi i beneficiari deve essere corretta sulla base dell'anno di nascita in funzione della tabella sopra riportata. La rendita reversibile viene corrisposta unicamente in rate annuali.

I coefficienti per la conversione del montante in rendita reversibile sono riferiti per età della testa reversionaria che siano comprese entro un intervallo di 5 anni in più o in meno rispetto all'età della testa primaria. La Società si rende disponibile a calcolare ed a fornire al Fondo Pensione i coefficienti relativi a combinazioni di età non comprese tra quelle allegate.

#### BASI TECNICHE ADOTTATE

Per la determinazione dei coefficienti sono state adottate le seguenti ipotesi di natura demografica e finanziaria:

##### 1. ipotesi demografica

Le probabilità di sopravvivenza vengono calcolate con riferimento alla tavola di mortalità, indifferenziata per sesso, denominata A62D come elaborata dall'ANIA con ipotesi di presenza del sesso maschile nella misura del 70%.

##### 2. ipotesi finanziaria

Tasso di interesse del 0% annuo composto posticipato.

#### CARICAMENTI

Per la determinazione dei coefficienti sono stati applicati

- un caricamento per le spese di inserimento in convenzione pari all'1,25% del premio di tariffa;
- un caricamento per le spese di erogazione della rendita, espresso in percentuale del valore capitale della rendita stessa e variabile in funzione della rateazione prescelta dall'Assicurato, come indicato nella seguente tabella:

<b>Rateazione della rendita</b>	<b>Caricamento per spese di erogazione</b>
Annuale	0,0%
Semestrale	0,125%
Trimestrale	0,375%
Mensile	1,375%

## COEFFICIENTI DI CONVERSIONE PER LE RENDITE

### RENDITA VITALIZIA IMMEDIATA RIVALUTABILE A PREMIO UNICO

Rendita annua assicurata per 1 euro di premio

<b>Età</b>	<b>pagabile in rate posticipate</b>			
	<b>annuali</b>	<b>semestrali</b>	<b>trimestrali</b>	<b>mensili</b>
<b>50</b>	0,0259065	0,0257060	0,0255595	0,0252558
<b>51</b>	0,0265714	0,0263613	0,0262090	0,0258961
<b>52</b>	0,0272696	0,0270493	0,0268905	0,0265680
<b>53</b>	0,0280034	0,0277721	0,0276065	0,0272738
<b>54</b>	0,0287752	0,0285320	0,0283592	0,0280156
<b>55</b>	0,0295879	0,0293318	0,0291513	0,0287961
<b>56</b>	0,0304448	0,0301747	0,0299859	0,0296185
<b>57</b>	0,0313498	0,0310647	0,0308668	0,0304863
<b>58</b>	0,0323073	0,0320057	0,0317980	0,0314036
<b>59</b>	0,0333221	0,0330028	0,0327844	0,0323750
<b>60</b>	0,0343991	0,0340601	0,0338303	0,0334049
<b>61</b>	0,0355430	0,0351827	0,0349404	0,0344977
<b>62</b>	0,0367582	0,0363745	0,0361184	0,0356575
<b>63</b>	0,0380503	0,0376408	0,0373700	0,0368892
<b>64</b>	0,0394253	0,0389877	0,0387006	0,0381983
<b>65</b>	0,0408913	0,0404225	0,0401175	0,0395920
<b>66</b>	0,0424603	0,0419569	0,0416323	0,0410819
<b>67</b>	0,0441454	0,0436038	0,0432575	0,0426796
<b>68</b>	0,0459591	0,0453745	0,0450041	0,0443965
<b>69</b>	0,0479159	0,0472833	0,0468861	0,0462456
<b>70</b>	0,0500310	0,0493442	0,0489170	0,0482407
<b>71</b>	0,0523210	0,0515735	0,0511125	0,0503964
<b>72</b>	0,0548050	0,0539884	0,0534897	0,0527295
<b>73</b>	0,0575007	0,0566056	0,0560642	0,0552556
<b>74</b>	0,0604299	0,0594463	0,0588568	0,0579942
<b>75</b>	0,0636197	0,0625340	0,0618900	0,0609674
<b>76</b>	0,0671006	0,0658987	0,0651924	0,0642026
<b>77</b>	0,0709084	0,0695725	0,0687947	0,0677300
<b>78</b>	0,0750762	0,0735851	0,0727262	0,0715763
<b>79</b>	0,0796261	0,0779569	0,0770042	0,0757599
<b>80</b>	0,0845981	0,0827226	0,0816627	0,0803116

**RENDITA VITALIZIA IMMEDIATA RIVALUTABILE A PREMIO UNICO PAGABILE IN MODO CERTO PER I PRIMI 5 ANNI**

Rendita annua assicurata per 1 euro di premio

<b>Età</b>	<b>pagabile in rate posticipate</b>			
	<b>annuali</b>	<b>semestrali</b>	<b>trimestrali</b>	<b>mensili</b>
<b>50</b>	0,0258929	0,0256925	0,0255462	0,0252426
<b>51</b>	0,0265558	0,0263460	0,0261937	0,0258811
<b>52</b>	0,0272518	0,0270317	0,0268732	0,0265509
<b>53</b>	0,0279831	0,0277520	0,0275867	0,0272542
<b>54</b>	0,0287520	0,0285090	0,0283365	0,0279932
<b>55</b>	0,0295614	0,0293057	0,0291254	0,0287706
<b>56</b>	0,0304146	0,0301450	0,0299564	0,0295894
<b>57</b>	0,0313152	0,0310307	0,0308331	0,0304531
<b>58</b>	0,0322674	0,0319666	0,0317592	0,0313654
<b>59</b>	0,0332757	0,0329571	0,0327392	0,0323305
<b>60</b>	0,0343444	0,0340064	0,0337772	0,0333527
<b>61</b>	0,0354781	0,0351190	0,0348774	0,0344359
<b>62</b>	0,0366814	0,0362991	0,0360440	0,0355841
<b>63</b>	0,0379595	0,0375519	0,0372821	0,0368026
<b>64</b>	0,0393185	0,0388831	0,0385972	0,0380967
<b>65</b>	0,0407664	0,0403003	0,0399970	0,0394734
<b>66</b>	0,0423139	0,0418139	0,0414912	0,0409430
<b>67</b>	0,0439729	0,0434350	0,0430910	0,0425161
<b>68</b>	0,0457536	0,0451741	0,0448065	0,0442022
<b>69</b>	0,0476690	0,0470424	0,0466488	0,0460123
<b>70</b>	0,0497310	0,0490523	0,0486294	0,0479580
<b>71</b>	0,0519534	0,0512159	0,0507604	0,0500506
<b>72</b>	0,0543505	0,0535469	0,0530552	0,0523032
<b>73</b>	0,0569359	0,0560576	0,0555253	0,0547270
<b>74</b>	0,0597240	0,0587620	0,0581842	0,0573348
<b>75</b>	0,0627317	0,0616751	0,0610460	0,0601402
<b>76</b>	0,0659757	0,0648122	0,0641260	0,0631580
<b>77</b>	0,0694744	0,0681896	0,0674391	0,0664024
<b>78</b>	0,0732408	0,0718190	0,0709960	0,0698841
<b>79</b>	0,0772798	0,0757031	0,0747994	0,0736046
<b>80</b>	0,0816000	0,0798505	0,0788563	0,0775699



**RENDITA VITALIZIA IMMEDIATA RIVALUTABILE A PREMIO UNICO PAGABILE IN MODO CERTO PER I PRIMI 10 ANNI**

Rendita annua assicurata per 1 euro di premio

<b>Età</b>	<b>pagabile in rate posticipate</b>			
	<b>annuali</b>	<b>semestrali</b>	<b>trimestrali</b>	<b>mensili</b>
<b>50</b>	0,0258487	0,0256490	0,0255030	0,0252000
<b>51</b>	0,0265056	0,0262965	0,0261447	0,0258327
<b>52</b>	0,0271946	0,0269753	0,0268173	0,0264958
<b>53</b>	0,0279178	0,0276876	0,0275230	0,0271914
<b>54</b>	0,0286770	0,0284353	0,0282635	0,0279213
<b>55</b>	0,0294751	0,0292208	0,0290414	0,0286878
<b>56</b>	0,0303148	0,0300469	0,0298593	0,0294937
<b>57</b>	0,0311995	0,0309169	0,0307205	0,0303421
<b>58</b>	0,0321326	0,0318342	0,0316283	0,0312363
<b>59</b>	0,0331184	0,0328026	0,0325865	0,0321801
<b>60</b>	0,0341606	0,0338260	0,0335988	0,0331770
<b>61</b>	0,0352632	0,0349080	0,0346688	0,0342305
<b>62</b>	0,0364296	0,0360523	0,0357999	0,0353439
<b>63</b>	0,0376642	0,0372625	0,0369961	0,0365213
<b>64</b>	0,0389713	0,0385431	0,0382614	0,0377662
<b>65</b>	0,0403566	0,0398993	0,0396008	0,0390839
<b>66</b>	0,0418272	0,0413379	0,0410213	0,0404809
<b>67</b>	0,0433903	0,0428660	0,0425295	0,0419639
<b>68</b>	0,0450517	0,0444889	0,0441306	0,0435381
<b>69</b>	0,0468174	0,0462118	0,0458297	0,0452078
<b>70</b>	0,0486907	0,0480386	0,0476304	0,0469768
<b>71</b>	0,0506750	0,0499715	0,0495349	0,0488472
<b>72</b>	0,0527721	0,0520121	0,0515445	0,0508205
<b>73</b>	0,0549810	0,0541594	0,0536581	0,0528949
<b>74</b>	0,0572997	0,0564108	0,0558728	0,0550676
<b>75</b>	0,0597225	0,0587606	0,0581828	0,0573335
<b>76</b>	0,0622417	0,0612006	0,0605804	0,0596837
<b>77</b>	0,0648437	0,0637178	0,0630521	0,0621060
<b>78</b>	0,0675083	0,0662919	0,0655781	0,0645803
<b>79</b>	0,0702020	0,0688914	0,0681273	0,0670763
<b>80</b>	0,0728890	0,0714801	0,0706644	0,0695594

## RENDITA VITALIZIA IMMEDIATA RIVALUTABILE REVERSIBILE SU UN SECONDO ASSICURATO A PREMIO UNICO

Percentuale di reversibilità: 100%

Rendita annua assicurata, pagabile in rate annuali posticipate, per 1 euro di premio

Età testa primaria	Differenza in anni tra l'età della testa primaria e quella della testa reversionaria										
	-5	-4	-3	-2	-1	0	1	2	3	4	5
50	0,0212076	0,0214960	0,0217788	0,0220548	0,0223230	0,0225825	0,0228324	0,0230716	0,0232995	0,0235158	0,0237198
51	0,0216674	0,0219683	0,0222635	0,0225519	0,0228324	0,0231037	0,0233649	0,0236152	0,0238538	0,0240801	0,0242938
52	0,0221471	0,0224615	0,0227700	0,0230716	0,0233649	0,0236489	0,0239224	0,0241845	0,0244344	0,0246715	0,0248955
53	0,0226482	0,0229767	0,0232995	0,0236152	0,0239224	0,0242198	0,0245064	0,0247811	0,0250431	0,0252919	0,0255269
54	0,0231718	0,0235158	0,0238538	0,0241845	0,0245064	0,0248182	0,0251187	0,0254070	0,0256821	0,0259434	0,0261903
55	0,0237198	0,0240801	0,0244344	0,0247811	0,0251187	0,0254460	0,0257616	0,0260644	0,0263535	0,0266283	0,0268879
56	0,0242938	0,0246715	0,0250431	0,0254070	0,0257616	0,0261054	0,0264372	0,0267557	0,0270599	0,0273491	0,0276224
57	0,0248955	0,0252919	0,0256821	0,0260644	0,0264372	0,0267989	0,0271481	0,0274836	0,0278041	0,0281087	0,0283966
58	0,0255269	0,0259434	0,0263535	0,0267557	0,0271481	0,0275291	0,0278972	0,0282509	0,0285889	0,0289101	0,0292137
59	0,0261903	0,0266283	0,0270599	0,0274836	0,0278972	0,0282991	0,0286876	0,0290609	0,0294177	0,0297568	0,0300773
60	0,0268879	0,0273491	0,0278041	0,0282509	0,0286876	0,0291120	0,0295224	0,0299168	0,0302939	0,0306523	0,0309911
61	0,0276224	0,0281087	0,0285889	0,0290609	0,0295224	0,0299713	0,0304052	0,0308224	0,0312213	0,0316006	0,0319596
62	0,0283966	0,0289101	0,0294177	0,0299168	0,0304052	0,0308801	0,0313395	0,0317813	0,0322040	0,0326063	0,0329875
63	0,0292137	0,0297568	0,0302939	0,0308224	0,0313395	0,0318428	0,0323297	0,0327983	0,0332470	0,0336747	0,0340797
64	0,0300773	0,0306523	0,0312213	0,0317813	0,0323297	0,0328635	0,0333804	0,0338784	0,0343559	0,0348109	0,0352420
65	0,0309911	0,0316006	0,0322040	0,0327983	0,0333804	0,0339474	0,0344974	0,0350279	0,0355365	0,0360215	0,0364809
66	0,0319596	0,0326063	0,0332470	0,0338784	0,0344974	0,0351014	0,0356878	0,0362536	0,0367965	0,0373141	0,0378045
67	0,0329875	0,0336747	0,0343559	0,0350279	0,0356878	0,0363325	0,0369589	0,0375636	0,0381439	0,0386971	0,0392212
68	0,0340797	0,0348109	0,0355365	0,0362536	0,0369589	0,0376483	0,0383187	0,0389662	0,0395875	0,0401797	0,0407405
69	0,0352420	0,0360215	0,0367965	0,0375636	0,0383187	0,0390576	0,0397761	0,0404704	0,0411367	0,0417716	0,0423725
70	0,0364809	0,0373141	0,0381439	0,0389662	0,0397761	0,0405693	0,0413409	0,0420867	0,0428022	0,0434837	0,0441287
71	0,0378045	0,0386971	0,0395875	0,0404704	0,0413409	0,0421937	0,0430239	0,0438258	0,0445953	0,0453284	0,0460221
72	0,0392212	0,0401797	0,0411367	0,0420867	0,0430239	0,0439425	0,0448364	0,0457003	0,0465294	0,0473194	0,0480670
73	0,0407405	0,0417716	0,0428022	0,0438258	0,0448364	0,0458270	0,0467913	0,0477236	0,0486183	0,0494712	0,0502778
74	0,0423725	0,0434837	0,0445953	0,0457003	0,0467913	0,0478613	0,0489031	0,0499109	0,0508784	0,0518001	0,0526698
75	0,0441287	0,0453284	0,0465294	0,0477236	0,0489031	0,0500606	0,0511886	0,0522799	0,0533274	0,0543230	0,0552624
76	0,0460221	0,0473194	0,0486183	0,0499109	0,0511886	0,0524433	0,0536665	0,0548498	0,0559829	0,0570604	0,0580761
77	0,0480670	0,0494712	0,0508784	0,0522799	0,0536665	0,0550291	0,0563574	0,0576395	0,0588675	0,0600348	0,0611363
78	0,0502778	0,0518001	0,0533274	0,0548498	0,0563574	0,0578386	0,0592796	0,0606711	0,0620036	0,0632711	0,0644683
79	0,0526698	0,0543230	0,0559829	0,0576395	0,0592796	0,0608880	0,0624536	0,0639648	0,0654133	0,0667927	0,0680935
80	0,0552624	0,0570604	0,0588675	0,0606711	0,0624536	0,0642022	0,0659039	0,0675484	0,0691262	0,0706270	0,0720383

**RENDITA VITALIZIA IMMEDIATA RIVALUTABILE CON CONTROASSICURAZIONE A PREMIO UNICO**

Rendita annua assicurata per 1 euro di premio

<b>Età</b>	<b>pagabile in rate posticipate</b>			
	<b>annuali</b>	<b>semestrali</b>	<b>trimestrali</b>	<b>mensili</b>
<b>50</b>	0,0224169	0,0222630	0,0221457	0,0218889
<b>51</b>	0,0229365	0,0227759	0,0226545	0,0223908
<b>52</b>	0,0234806	0,0233130	0,0231872	0,0229163
<b>53</b>	0,0240510	0,0238760	0,0237454	0,0234668
<b>54</b>	0,0246497	0,0244667	0,0243310	0,0240444
<b>55</b>	0,0252789	0,0250872	0,0249461	0,0246510
<b>56</b>	0,0259408	0,0257398	0,0255930	0,0252888
<b>57</b>	0,0266382	0,0264271	0,0262741	0,0259603
<b>58</b>	0,0273739	0,0271520	0,0269923	0,0263832
<b>59</b>	0,0281512	0,0279176	0,0274448	0,0271144
<b>60</b>	0,0289737	0,0287273	0,0282287	0,0278870
<b>61</b>	0,0298454	0,0292380	0,0290584	0,0287046
<b>62</b>	0,0307708	0,0301263	0,0299379	0,0295712
<b>63</b>	0,0317548	0,0310697	0,0308717	0,0304912
<b>64</b>	0,0323762	0,0320734	0,0318650	0,0314696
<b>65</b>	0,0334654	0,0331434	0,0329235	0,0325121
<b>66</b>	0,0346296	0,0342864	0,0340541	0,0336253
<b>67</b>	0,0358770	0,0355103	0,0352642	0,0348166
<b>68</b>	0,0372166	0,0368239	0,0365627	0,0360946
<b>69</b>	0,0386591	0,0382373	0,0379593	0,0368793
<b>70</b>	0,0402164	0,0397621	0,0388166	0,0383124
<b>71</b>	0,0419027	0,0406979	0,0403895	0,0398596
<b>72</b>	0,0429376	0,0424235	0,0420929	0,0415347
<b>73</b>	0,0448570	0,0442987	0,0439431	0,0433535
<b>74</b>	0,0469519	0,0463432	0,0459593	0,0453350
<b>75</b>	0,0492468	0,0485805	0,0481644	0,0475014
<b>76</b>	0,0517710	0,0510384	0,0494785	0,0487919
<b>77</b>	0,0545600	0,0524977	0,0520225	0,0512896
<b>78</b>	0,0562095	0,0553526	0,0548318	0,0540466
<b>79</b>	0,0594754	0,0585210	0,0579474	0,0571025
<b>80</b>	0,0631254	0,0620560	0,0597858	0,0589050

**HDI ASSICURAZIONI S.P.A.**  
Fabio Rogato**SELLA SGR S.P.A.**  
Mario Romano

## ALLEGATO N. 3 - CONDIZIONI DELLE PRESTAZIONI ACCESSORIE

A decorrere dal 29 giugno 2017 la Società CBA Vita S.p.A. si è fusa per incorporazione nella Società HDI Assicurazioni S.p.A., con sede in Via Abruzzi, 10 – 00187 Roma, sito internet: www.hdiassicurazioni.it. Con questa operazione HDI Assicurazioni S.p.A. subentra in tutti i rapporti che fanno capo a CBA Vita S.p.A. e pertanto anche con riguardo alla “Convenzione assicurativa per la copertura temporanea in caso di morte e di invalidità totale e permanente” di seguito riportata i riferimenti a CBA Vita S.p.A. devono intendersi come riferiti a HDI Assicurazioni S.p.A..

A decorrere dall'1 settembre 2018 la Società Sella Gestioni SGR S.p.A. ha cambiato denominazione in Sella SGR S.p.A.. La sede della società è in Via Filippo Sassetti, 32 - 20124 Milano.

### **Convenzione assicurativa per la copertura temporanea in caso di morte e di invalidità totale e permanente tra CBA Vita S.p.A.**

**e**

### **SELLA GESTIONI SGR**

**per gli iscritti – dal 21 dicembre 2012 – al fondo pensione aperto a contribuzione definita  
EURORISPARMIO Previdenza Complementare - Fondo Pensione Aperto**

**21 dicembre 2012**

La Società **SELLA GESTIONI SGR** Società di gestione di fondi comuni, in seguito denominata FONDO PENSIONE, la quale interviene nella sua qualità di soggetto istitutore del FONDO PENSIONE APERTO denominato **EURORISPARMIO PREVIDENZA COMPLEMENTARE FONDO PENSIONE APERTO**, nella persona del suo legale rappresentante Dott.ssa Anna Maria Ceppi

**e**

l'impresa d'assicurazioni CBA VITA S.P.A., in seguito denominata per brevità COMPAGNIA, nella persona del suo legale rappresentante Dott. Biagio Massi;

#### **premessato che**

1. il FONDO PENSIONE, costituito in forma di patrimonio di destinazione separato ed autonomo, è autorizzato all'esercizio dell'attività ed è iscritto all'albo istituito presso la Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione in data 13 gennaio 1999 con il numero 50;
2. la COMPAGNIA è autorizzata all'esercizio dell'attività d'assicurazione sulla durata della vita umana ed è in possesso dei requisiti fissati dall'ISVAP ai sensi dell'articolo 6 comma 7 del Decreto Legislativo 5 dicembre 2005 n° 252 e successive modifiche ed integrazioni (di seguito definito Decreto);
3. il Fondo pensione intende stipulare la convenzione di cui all'articolo 6 comma 5 del Decreto;

**convengono e stipulano quanto segue:**

### **CONVENZIONE PER L'ASSICURAZIONE DELLE PRESTAZIONI IN CASO DI PREMORIENZA ED INVALIDITÀ DEGLI ADERENTI**

#### **ART.1 - OGGETTO DELLA CONVENZIONE**

1. La presente convenzione ha per oggetto l'assicurazione delle prestazioni indicate al comma 2 da erogarsi in caso di morte e d'invalidità degli ADERENTI che il FONDO PENSIONE abbia inserito in assicurazione.
2. L'assicurazione prevede il pagamento di un capitale in caso di decesso per qualunque causa o in caso d'invalidità totale e permanente dovuta ad infortunio o malattia dell'ADERENTE durante il periodo di vigore della copertura assicurativa con le esclusioni riportate all'art. 2.
3. S'intende colpito da invalidità totale e permanente l'ADERENTE che, per sopravvenuta infermità, difetto fisico o mentale o per lesioni, comunque indipendenti dalla sua volontà ed oggettivamente accertabili, abbia subito, in modo presumibilmente permanente e definitivo, la perdita di almeno il 66% della sua capacità lavorativa generica all'esercizio di una qualsiasi attività lavorativa proficua e remunerativa con una certa regolarità, indipendentemente dalla sua professione.
4. Le coperture assicurative non sono applicabili nei confronti degli ADERENTI che abbiano età inferiori a 18 anni o superiori a 65 anni.

#### **ART.2 - ESCLUSIONI**

1. Sono esclusi dalla copertura assicurativa i decessi causati da:
  - dolo del FONDO PENSIONE o del BENEFICIARIO;
  - partecipazione attiva dell'ADERENTE a delitti dolosi;
  - partecipazione attiva dell'ADERENTE a fatti di guerra, salvo che non derivi da obblighi verso lo Stato italiano; in questo caso la garanzia può essere prestata, su richiesta del FONDO PENSIONE, alle condizioni stabilite dal competente Ministero;
  - incidente di volo, se l'ADERENTE viaggia a bordo d'aeromobile non autorizzato al volo o con pilota non titolare di brevetto idoneo ed in ogni caso se viaggia in qualità di membro dell'equipaggio.
2. La copertura del rischio d'invalidità viene esclusa quando questa è avvenuta:
  - a seguito di fatti di guerra;
  - a seguito di partecipazione attiva dell'ADERENTE a delitti dolosi;
  - a seguito d'infortunio verificatosi in dipendenza di viaggi aerei compiuti a bordo d'aeromobile non autorizzato al volo o con pilota non titolare di brevetto idoneo;
  - a seguito d'infortunio verificatosi su aeromobili di proprietà di ditte o di privati condotti da piloti professionisti in caso di trasvolate oceaniche.
3. In questi casi la COMPAGNIA rimborsa il rateo di premio per il periodo di copertura che va dalla data del decesso alla data del rinnovo.

### ART.3 - PREMIO DI ASSICURAZIONE

1. Per ciascun ADERENTE inserito in assicurazione il FONDO PENSIONE s'impegna a pagare alla COMPAGNIA il premio che si determina applicando alla prestazione richiesta i coefficienti riportati nella tabella allegata (Allegato A) in base ai criteri ivi indicati.
2. Relativamente alle richieste di adesione pervenute alla COMPAGNIA, in base all'art. 5 punto 2 primo comma della presente convenzione, entro il giorno 15 di ciascun mese, la COMPAGNIA predisporrà apposito rendiconto mensile con l'ammontare dei premi da pagare e che verrà inviato al FONDO PENSIONE entro i successivi 8 giorni.  
Le adesioni pervenute dopo il giorno 15 del mese, verranno incluse nel rendiconto mensile successivo.
3. Per le richieste di adesione, di cui all'art. 5 punto 2 secondo comma e punti 3 e 4, la COMPAGNIA, effettuati gli accertamenti necessari, comunicherà per iscritto al FONDO PENSIONE l'ammontare del premio riferito a ciascun ADERENTE interessato.  
In tali casi il FONDO PENSIONE, ottenuto il consenso dell'ADERENTE, provvederà a comunicare per iscritto alla COMPAGNIA le accettazioni ricevute.  
Per tutte le adesioni così pervenute alla COMPAGNIA varranno le modalità di cui al punto 2 del presente articolo.
4. L'ultimo rendiconto mensile di ciascun anno conterrà anche i premi relativi ai rinnovi delle coperture degli ADERENTI già inseriti in convenzione di cui all'art. 6 punto 2.
5. Il pagamento dell'importo totale del relativo rendiconto dovrà essere effettuato dal FONDO PENSIONE, tramite bonifico bancario su un conto intestato alla COMPAGNIA, entro il giorno 28 del mese di ricevimento del rendiconto mensile.  
Le coordinate bancarie del conto corrente verranno comunicate dalla COMPAGNIA al FONDO PENSIONE alla stipula della presente convenzione.
6. La COMPAGNIA rilascerà una quietanza a fronte del pagamento di ciascun premio comprensivo di eventuali imposte e tasse, riportante l'indicazione degli estremi identificativi dell'ADERENTE, l'importo della prestazione assicurata e il periodo di efficacia della copertura.
7. Il caso di accertamento dello stato di invalidità di un ADERENTE, ai sensi del successivo art. 7, il FONDO PENSIONE non effettua il pagamento del premio relativo alla posizione dell'ADERENTE stesso, mentre la COMPAGNIA s'impegna a mantenere in vigore le garanzie prestate. Se l'invalidità è riconosciuta dalla COMPAGNIA o dal collegio arbitrale previsto al successivo articolo 8, l'obbligo al pagamento del premio cessa definitivamente; se invece l'invalidità non viene riconosciuta, il FONDO PENSIONE è tenuto a corrispondere i premi scaduti posteriormente alla data di denuncia di invalidità aumentati degli interessi di reintegro di valuta.

### ART.4 - OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE

1. Il FONDO PENSIONE s'impegna a comunicare alla COMPAGNIA, all'atto dell'inserimento di ciascun ADERENTE in assicurazione, i seguenti dati relativi agli ADERENTI ed ai BENEFICIARI:
  - A. nome, cognome, sesso, data e luogo di nascita;
  - B. residenza, codice fiscale ed estremi di un documento di identità.
2. Le dichiarazioni del FONDO PENSIONE devono essere esatte e complete; l'inesatta indicazione dei dati dell'ADERENTE comporta la rettifica della prestazione assicurata.
3. Il FONDO PENSIONE è tenuto a comunicare il verificarsi del decesso o del presunto evento invalidante per ciascun ADERENTE entro 30 giorni dal momento in cui ne sia venuto a conoscenza con lettera raccomandata A.R..

### ART.5 - ASSUNZIONE DEI RISCHI

1. S'intendono assicurati in base alla presente convenzione per le garanzie previste al precedente articolo 1 tutti gli ADERENTI per i quali, in base al capitale assicurato, dalla documentazione prodotta risulti un normale stato di salute e un'attività professionale o sportiva tali da non comportare un aggravamento del rischio di morte o di invalidità nel periodo da assicurare. Le attività sportive considerate pericolose sono riportate nell'allegato B1.
2. I singoli ADERENTI dovranno compilare e sottoscrivere l'apposito modulo di adesione (Allegato B) che prevede l'assenso all'assicurazione a norma dell'articolo 1919 del C.C. e la designazione beneficiaria. Le dichiarazioni sottoscritte sull'apposito modulo di adesione costituiscono la base su cui si fonda l'assicurazione e pertanto il sottoscrittore assume ogni responsabilità circa la completezza e la veridicità delle informazioni riportate.
3. Per i capitali assicurati fino a 78.000 Euro, i rischi vengono assunti senza visita medica e con compilazione e sottoscrizione del solo modulo di adesione.  
Qualora l'ADERENTE risponda in modo affermativo anche ad una sola domanda fra quelle previste, o pratici un'attività sportiva tra quelle considerate pericolose dalla COMPAGNIA, il modulo di adesione dovrà essere preventivamente inviato alla COMPAGNIA stessa che si riserva il diritto, al fine dell'accettazione in assicurazione dell'ADERENTE, di richiedere caso per caso:
  - gli accertamenti sanitari da effettuare per l'applicazione di eventuali sovrappremi;
  - l'applicazione di eventuali sovrappremi professionali e/o sportivi
4. Per i capitali maggiori di 78.000 Euro e fino a 104.000 Euro, al fine dell'accettazione in assicurazione dell'ADERENTE, oltre alla scheda di adesione è necessario produrre ed inviare preventivamente alla COMPAGNIA la visita medica redatta su apposito modello in uso presso la COMPAGNIA stessa dal medico, unitamente all'esame completo delle urine eseguito presso laboratori specializzati.
5. Per i capitali maggiori di 104.000 Euro e fino a 155.000 Euro, oltre a quanto previsto nei precedenti punti, è necessario produrre ed inviare preventivamente alla COMPAGNIA: l'esame teleradiografico del torace, l'esame elettrocardiografico a riposo e dopo sforzo, l'azotemia, la glicemia e la creatinemia.
6. Effettuate le valutazioni del caso, la richiesta dell'applicazione di sovrappremi, da parte della COMPAGNIA, verrà inoltrata al FONDO PENSIONE che provvederà a darne comunicazione all'ADERENTE, il quale ha facoltà di rifiutarle. In tal caso l'ADERENTE stesso non verrà incluso nella copertura di cui alla presente convenzione.
7. Il capitale complessivamente assicurato non potrà superare i 155.000 Euro.
8. La COMPAGNIA si riserva, a suo insindacabile giudizio, il diritto di richiedere particolari ulteriori documentazioni sanitarie, di

- stabilire le condizioni di accettazione dell'assicurazione, di applicare eventuali sovrappremi o, se del caso, di limitare o di rifiutare il rischio proposto. Il costo degli eventuali accertamenti sanitari è a carico del singolo ADERENTE.
9. Qualora nel corso dell'assicurazione si verificano dei cambiamenti di professione o di attività sportive, tali da modificare le dichiarazioni a suo tempo rilasciate nel modulo di adesione, l'ASSICURATO è tenuto a comunicarli alla COMPAGNIA la quale, a suo insindacabile giudizio, provvederà a confermare la copertura assicurativa con o senza applicazione di sovrappremio, limitarla o rifiutarla con riferimento alle variazioni comunicate.
10. Decorsi sei mesi dall'entrata in vigore dell'assicurazione, la copertura è incontestabile per dichiarazioni erronee rese dall'ADERENTE nella scheda di adesione e negli altri documenti, salvo il caso in cui la verità sia stata alterata o taciuta in malafede. L'inesatta indicazione dell'età dell'ASSICURATO comporta la rettifica, in base all'età reale, delle somme dovute.

#### **ART.6 - DECORRENZA DELLA COPERTURA ASSICURATIVA**

1. La decorrenza dell'assicurazione è fissata alle ore 00,00 del giorno 1 del mese successivo alla data di pagamento, da parte del FONDO PENSIONE, del premio relativo a ciascun ADERENTE incluso in convenzione ai sensi del precedente articolo 3.
2. La scadenza delle garanzie assicurative è fissata alle ore 24,00 del 31 dicembre di ogni anno. Le garanzie prestate si rinnovano automaticamente senza alcuna formalità, fatto salvo il caso di disdetta della Convenzione ai sensi del successivo articolo 10.

#### **ART.7 - ACCERTAMENTO DELLO STATO DI INVALIDITÀ**

1. Verificatasi l'invalidità dell'ADERENTE, ai sensi della definizione di cui all'art. 1 punto 3, il FONDO PENSIONE o l'ADERENTE stesso deve farne denuncia alla COMPAGNIA per gli opportuni accertamenti, facendo pervenire alla Direzione Generale, a mezzo lettera raccomandata, il certificato del medico curante.
2. La COMPAGNIA si impegna ad accertare l'invalidità entro 180 giorni dalla data della lettera raccomandata. Il decesso dell'assicurato che intervenga prima che venga riconosciuta l'invalidità equivale ad avvenuto riconoscimento dello stato di invalidità.
3. A richiesta della COMPAGNIA, il FONDO PENSIONE e l'ADERENTE, sotto pena di decadenza da ogni diritto derivante dalla presente assicurazione complementare per il caso di invalidità, sono obbligati a:
- 3.1. rendere con verità ed esattezza qualsiasi dichiarazione richiesta dalla COMPAGNIA per gli accertamenti dello stato di invalidità dell'ADERENTE;
- 3.2. fornire tutte le prove che fossero ritenute opportune dalla COMPAGNIA per stabilire le cause e gli effetti della malattia o della lesione fisica che hanno prodotto l'invalidità.
4. La COMPAGNIA si riserva il pieno ed incondizionato diritto di accertare l'invalidità con medici di sua fiducia.

#### **ART.8 - PROCEDIMENTO ARBITRALE VOLONTARIO**

1. Nel caso in cui l'invalidità non venga riconosciuta dalla COMPAGNIA, il FONDO PENSIONE o l'ADERENTE stesso ha facoltà, entro il limite di 30 giorni dal ricevimento della relativa comunicazione, di promuovere, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno spedita alla Direzione Generale della COMPAGNIA, la decisione di un collegio arbitrale composto da 3 medici, di cui uno nominato dalla COMPAGNIA, l'altro dal FONDO PENSIONE o dall'ADERENTE ed il terzo scelto di comune accordo tra le due parti. In caso di mancato accordo entro 20 giorni dalla richiesta dell'arbitrato la scelta del terzo arbitro sarà demandata al Presidente del Tribunale ove ha sede la parte che ha richiesto l'arbitrato.
2. Il collegio arbitrale decide a maggioranza, entro il termine di 30 giorni, come amichevole compositore e senza formalità di procedura.
3. Gli arbitri, ove lo credano, potranno esperire, senza obbligo di sentenza, qualsiasi accertamento sanitario di carattere preliminare od incidentale (visite mediche, esami di laboratorio, ecc.). Ciascuna delle parti sopporta le spese competenze del proprio medico e la metà di quelle del terzo medico. Le altre spese sono a carico della parte soccombente.

#### **ART.9 - MODALITÀ DI PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI**

1. La COMPAGNIA provvederà al pagamento delle prestazioni, tramite bonifico bancario a favore dei beneficiari designati, con le seguenti modalità:
- 1.1. in caso di decesso dell'ADERENTE, entro 30 giorni dalla data di ricevimento da parte della COMPAGNIA di tutta documentazione richiesta indicata al successivo punto 2. A partire dal 31° giorno sono dovuti, a favore dei BENEFICIARI designati, gli interessi moratori calcolati sulla base del tasso legale di interesse.
- 1.2. in caso di invalidità il pagamento del capitale verrà effettuato in base alle seguenti modalità:
- 1.2.1. 10% al riconoscimento dell'invalidità;
- 1.2.2. 10% dopo 1 anno se perdura lo stato di invalidità;
- 1.2.3. 80% dopo 2 anni se perdura lo stato di invalidità.
- Eseguito il pagamento del capitale assicurato la garanzia si estingue e nulla è più dovuto per il caso di morte dell'ADERENTE. In caso di intervenuto decesso dell'ADERENTE nel corso del periodo di liquidazione del capitale, verrà immediatamente liquidato l'eventuale capitale residuo.
2. La documentazione richiesta, in caso di decesso, per dare atto al pagamento del capitale è la seguente:
- \* Certificato di morte dell'Assicurato in carta semplice;
  - \* Certificato medico attestante le cause del decesso;
  - \* Atto notorio reso dinanzi all'autorità comunale, Pretore o Notaio, attestante:
    - i dati anagrafici e fiscali di tutti i Beneficiari designati;
    - che l'Assicurato abbia o meno lasciato testamento; in caso affermativo si deve allegare copia autenticata;
  - \* Decreto del Giudice tutelare, indicante la persona designata a riscuotere la somma assicurata, se l'avente diritto alla prestazione è minorenne o persona giuridicamente incapace.

La Società ha comunque diritto, in considerazione di particolari esigenze istruttorie, a richiedere l'ulteriore documentazione necessaria a verificare l'esistenza dell'obbligo di pagamento e ad individuare gli aventi diritto.

#### **ART.10 - DECORRENZA, DURATA DELLA CONVENZIONE**

1. La presente convenzione ha decorrenza dal 21 dicembre 2012 ed ha una durata di 5 anni e si rinnoverà successivamente senza alcuna formalità, a meno che non venga disdetta dalla COMPAGNIA o dal FONDO PENSIONE con un preavviso di almeno 90 giorni a mezzo lettera raccomandata.

Il recesso non ha effetto sulle coperture assicurative in corso che restano comunque in vigore alle condizioni previste dalla presente convenzione fino alla scadenza prevista.

#### **ART.11 - TASSE, BOLLI ED IMPOSTE**

1. Tutte le spese per tasse, bolli ed imposte dovute in base a leggi presenti e future, sia sul premio unico versato sia sulla rendita convenuta, sono a carico del FONDO PENSIONE.

#### **ART.12 - TASSO MASSIMO DI INTERESSE GARANTITO**

1. Le eventuali modifiche del tasso massimo di interesse garantito, determinato dall' ISVAP ai sensi dell'articolo 33 del Decreto legislativo 7 settembre 2005 n°209, sono applicate agli ADERENTI inseriti nella presente convenzione successivamente all'entrata in vigore delle modifiche stesse.

#### **ART. 13 - CLAUSOLA FINALE**

1. I tassi di premio fissati nella presente convenzione possono essere modificati, a richiesta della COMPAGNIA, sulla base del confronto tra le basi tecniche adottate ed i risultati dell'esperienza diretta.
2. Le eventuali modifiche verranno applicate previa comunicazione raccomandata dalla COMPAGNIA al FONDO PENSIONE, da effettuarsi con un preavviso di almeno 120 giorni.
3. Al termine del preavviso, tali modifiche verranno applicate agli iscritti al FONDO PENSIONE inseriti in assicurazione successivamente all'entrata in vigore delle modifiche stesse, mentre verranno applicate agli ADERENTI al FONDO PENSIONE già inseriti in assicurazione in occasione del primo rinnovo annuo.

In caso di mancata accettazione da parte del FONDO PENSIONE, da esercitarsi tramite lettera raccomandata da inviare alla sede della COMPAGNIA entro il suddetto termine di preavviso di 120 giorni, la presente convenzione non sarà più in vigore a partire da tale termine, fermi restando i suoi effetti per tutte le posizioni acquisite durante il periodo di sua validità e sino al 31 dicembre immediatamente successivo.

Milano, 21 dicembre 2012

**CBA VITA S.P.A**

*Biagio Massi*

**SELLA GESTIONI SGR**

*Anna Maria Ceppi*

## ALLEGATO A

### ASSICURAZIONE TEMPORANEA DI GRUPPO PER IL CASO DI MORTE E DI INVALIDITA' PERMANENTE

Tassi di premio per 1.000 Euro di capitale assicurato

Età	Premio	Età	Premio
18	1,07	42	2,48
19	1,12	43	2,87
20	1,13	44	3,35
21	1,17	45	3,86
22	1,22	46	4,52
23	1,23	47	5,33
24	1,26	48	6,11
25	1,30	49	6,99
26	1,36	50	7,84
27	1,42	51	8,93
28	1,49	52	10,20
29	1,56	53	11,79
30	1,61	54	13,47
31	1,64	55	15,24
32	1,64	56	16,96
33	1,65	57	18,72
34	1,65	58	20,50
35	1,66	59	22,39
36	1,68	60	24,12
37	1,72	61	25,90
38	1,80	62	27,68
39	1,85	63	29,42
40	1,94	64	31,14
41	2,15	65	31,96

#### **Criteria di determinazione del tasso di premio da applicare**

Il premio annuo si determina per ogni Aderente moltiplicando il capitale assicurato per il tasso determinato in base all'età, calcolata in anni interi per arrotondamento, rilevata alla data di ingresso in assicurazione o alla data del rinnovo annuo ed aggiungendo un importo fisso pari ad un Euro.

Nel caso di coperture di durata inferiore all'anno si stabiliranno ratei di premio determinati riducendo il premio annuo come sopra determinato in proporzione al periodo intercorrente tra la data di decorrenza, di cui all'art. 6 punto 2, ed il 31 dicembre immediatamente successivo.

In caso di uscita dall'assicurazione non dipendenti dalla morte o dall'invalidità dell'Iscritto nel corso del periodo assicurativo, la Compagnia rimborserà la parte di premio, al netto di eventuali imposte, relativa al periodo di copertura non goduto.

## ALLEGATO A1

#### **Basi tecniche adottate**

Per la determinazione dei premi sono state adottate le seguenti ipotesi di natura demografica e finanziaria:

##### **1. ipotesi demografica**

le probabilità del verificarsi di un sinistro per morte o invalidità, indifferenziate per sesso, sono calcolate utilizzando le seguenti ipotesi

- mortalità generale: quozienti di mortalità desunti dalla Tavola di mortalità della popolazione italiana, distinta per sesso, elaborata dall'ISTAT sui dati del censimento 1991, ridotti del 30% per i maschi e del 25% per le femmine, ed aggregati sulla base di una ipotesi di presenza del sesso maschile nella misura dell'80%;
- mortalità degli invalidi: quozienti di mortalità desunti dalla Tavola di mortalità della popolazione italiana, di sesso maschile, elaborata dall'ISTAT sui dati del censimento 1981;
- probabilità di diventare invalido, indifferenziate per sesso, desunte da uno studio dell'Università di Roma per conto del CNR.

##### **2. ipotesi finanziaria**

Tasso di interesse del 4% annuo composto posticipato

#### **Partecipazione agli utili**

Non sono previste partecipazioni agli utili.

#### **Caricamenti**

I caricamenti applicati sono pari al

- 8,5% del premio di tariffa;
- 0,03% del capitale assicurato;
- 1 Euro a titolo di spese fisse.

La quota parte dei suddetti caricamenti percepita dagli intermediari è pari a zero.



## ALLEGATO B

### SCHEDA DI ADESIONE ALLA CONVENZIONE PER L'ASSICURAZIONE TEMPORANEA PER IL CASO DI MORTE E DI INVALIDITA' TOTALE E PERMANENTE

realizzata e sottoscritta dalla **SELLA GESTIONI SGR** per conto di **EURORISPARMIO PREVIDENZA COMPLEMENTARE FONDO PENSIONE APERTO** con la collaborazione della **CBA VITA S.P.A.**

Il capitale da assicurare per il caso di morte e di invalidità permanente è pari ad Euro ..... (massimo Euro 155.000)

Il sottoscritto			Sesso	
Nato a	Prov.	il	Codice fiscale	
Domiciliato in	a	Prov.	CAP	

L'ADERENTE deve compilare e firmare il presente modulo rispondendo in modo chiaro e completo a tutte le domande. Dichiarazioni errate o false e reticenze possono dare luogo a contestazioni nella liquidazione della somma assicurata da parte della compagnia in base agli articoli 1892 e 1893 del C.C.

1. Negli ultimi 5 anni ha mai praticato accertamenti diagnostici?	NO	SI	In caso affermativo indicare gli accertamenti effettuati, epoca ed esito
elettrocardiogramma			Test per AIDS
radiografie			TAC
ecografie			Test per epatite A, B, C
esami del sangue			Altri
2. Ha effettuato negli ultimi 5 anni o dovrà effettuare visite mediche specialistiche, accertamenti o terapie presso ospedali, cliniche o case di cura per interventi chirurgici?	NO	SI	Quando Per quanto tempo Per quale motivo Con quali postumi
3. Soffre attualmente o ha sofferto di disturbi di salute (fisici o mentali), di postumi di eventuali infortuni, di malattie croniche, di tumori maligni o di altre infermità?	NO	SI	Per quale motivo
4. Ha sofferto o soffre di malattie psichiche o del sistema nervoso, di malattie del sangue, di malattie relative agli apparati respiratorio, cardiocircolatorio (malattie cardiache, ipertensione arteriosa, ictus), digerente, urogenitale, endocrinometabolico (obesità, diabete mellito, malattie della tiroide), osteoarticolare?	NO	SI	Quali Quando
5. E' stato o dovrà essere sottoposto a terapia radiante e/o chemioterapia?	NO	SI	Quando Per quale motivo
6. Ha imperfezioni o disturbi funzionali?	NO	SI	Quali
7. Ha fatto uso regolare e continuativo, o ne fa attualmente, di sostanze stupefacenti e/o di alcolici?	NO	SI	Quali Quando
8. E' mai stato sottoposto a trasfusioni di sangue e/o terapia a base di emoderivati?	NO	SI	Quando Per quali motivi
9. Assume regolarmente medicinali o ne ha assunti negli ultimi dodici mesi?	NO	SI	Quali Per quali motivi
10. Attività lavorativa (precisare in quale settore opera e quali mansioni svolge):			
Utilizza macchinari pericolosi (escavatori, gru, presse, ecc..)?	NO	SI	Quando Con quale frequenza
Lavora su tralicci, torri, pali, e/o sale su scale, tetti, impalcature?	NO	SI	A che altezza dal suolo
Lavora, in gallerie, tunnel, sotterranei, pozzi?	NO	SI	Quando Con quale frequenza
E' esposto ad alto voltaggio o a radiazioni lesive della salute?	NO	SI	Quando Con quale frequenza
E' a contatto con corrosivi, esplosivi, acidi o altre sostanze nocive alla salute?	NO	SI	Quando Con quale frequenza
Guida mezzi pesanti (camion, autotreni, autoarticolati, autosnodati, pullman)?	NO	SI	Quando: Con quale frequenza
Trascorre parecchio tempo all'anno in paesi extraeuropei?	NO	SI	Quando Con quale frequenza
11. Pratica le seguenti attività sportive:			

**Il sottoscritto dichiara inoltre:**

1. **di dare il consenso**, ai sensi dell'articolo 1919 del codice civile, all'assicurazione sulla propria vita, alle condizioni previste dalla convenzione assicurativa sottoscritta tra la SELLA GESTIONI SGR e la C.B.A. Vita S.p.A.;
2. **che i beneficiari delle prestazioni** sono:
  - in caso di morte: gli eredi testamentari o, in mancanza, gli eredi legittimi in parti uguali, salvo designazione di diverso beneficiario da comunicare alla Compagnia;
  - in caso di invalidità: l'Aderente stesso.
3. **di assumere ogni responsabilità** circa la completezza e la veridicità delle informazioni riportate nel presente documento cosciente che le stesse costituiscono la base su cui si fonda l'assicurazione stessa e dichiara di avere ricevuto l'informativa ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. 196/2003 e dichiara di rilasciare il consenso al trattamento dei propri dati sensibili anche in relazione alle visite mediche eventualmente richieste dalla Compagnia.
4. **di non essersi mai sottoposto a cure particolari** per Sindrome da Immunodeficienza Acquisita (AIDS) e patologie ad esso correlate;
5. **di non godere di pensione per malattia o invalidità.**

**Il sottoscritto prende inoltre atto ed accetta che, in caso di decesso avvenuto entro i primi 5 anni dalla decorrenza delle garanzie prestate e dovuto alla Sindrome da Immunodeficienza Acquisita (AIDS) ovvero ad altra patologia ad essa collegata, il capitale assicurato non sarà pagato.**

\_\_\_\_\_, il \_\_\_\_\_

L'Aderente al FONDO PENSIONE EURORISPARMIO

SPAZIO RISERVATO AL SOGGETTO COLLOCATORE

\_\_\_\_\_  
(visto firmare)

**Nota:**

L'ADERENTE verrà incluso nella presente convenzione alle seguenti condizioni:

1. per **capitali assicurati inferiori o uguali a 78.000 Euro**, tacitamente alla condizione che :
  - la scheda di adesione non preveda alcuna risposta affermativa ;
  - l'ADERENTE non pratichi un'attività sportiva tra quelle previste nell'allegato B1.
  - 1.1. In caso contrario subordinatamente all'accettazione del rischio da parte della COMPAGNIA, conseguente al pervenimento ed all'esame della scheda di adesione (vedi art. 5, punto 2, secondo comma, della convenzione).
2. per **capitali superiori a 78.000 Euro e fino a 104.000 Euro**, subordinatamente alla accettazione del rischio da parte della COMPAGNIA, conseguente al pervenimento ed all'esame della seguente documentazione (vedi art. 5 punto 3 della convenzione):
  - scheda di adesione ;
  - visita medica, redatta su apposito modello predisposto ed in uso presso la Compagnia redatto dal Direttore Sanitario della ASL di zona dell'ADERENTE o dal medico condotto;
  - l'esame completo delle urine, eseguito in un laboratorio specializzato ;
3. per **capitali superiori a 104.000 Euro e fino a 155.000 Euro**, subordinatamente alla accettazione del rischio da parte della COMPAGNIA, conseguente al pervenimento ed all'esame della seguente documentazione (vedi art. 5 punto 4 della convenzione):
  - scheda di adesione ;
  - visita medica, redatta su apposito modello redatta predisposto ed in uso presso la COMPAGNIA redatto dal Direttore Sanitario della ASL di zona dell'ADERENTE o dal medico condotto;
  - l'esame completo delle urine
  - esame teleradiografico del torace ;
  - esame elettrocardiografico a riposo e dopo sforzo;
  - azotemia;
  - glicemia;
  - creatinemia.

## ALLEGATO B1

### ELENCO DELLE ATTIVITÀ SPORTIVE PERICOLOSE

(per le quali il rischio deve essere preventivamente sottoposto alla Compagnia per la valutazione)

1. Corse e gare automobilistiche, motociclistiche e nautiche di qualsiasi genere.
2. Football americano e Football australiano.
3. Rugby.
4. Alpinismo, free-climbing, trekking, buildering, spedizioni.
5. Lotta nelle sue varie forme e arti marziali di qualsiasi genere: aikido, boxe, budo, catch, jiu-jitsu, judo, karate, full-contact, kendo, kick-box, kung-fu, kobuto, wrestling, sumo, taekwando, thai-box, viet-vo-dao, ecc...
6. Atletica pesante: body building, sollevamento pesi, tiro alla fune, ecc...
7. Sport aerei in genere: volo a motore, volo a vela, elicottero, paracadutismo, deltaplano, parapendio, ecc...
8. Sport ippici a livello agonistico.
9. Vela: traversate oceaniche.
10. Immersioni in apnea o con respiratore.
11. Sport acquatici: canoa, kayak, rafting, nuoto estremo, surf windsurf e sci acquatico se a livello agonistico.
12. Sport invernali: bob, hockey su ghiaccio, gare di slitta e a livello agonistico: sci alpino, freestyle, balletto, sci acrobatico, sci estremo, eliski, salti ecc...
13. Altri rischi sportivi: bungee-jumping, base-jumping, repelling, speleologia.

Il rischio dovrà essere comunque sottoposto alla preventiva valutazione della Compagnia per tutte le attività sportive a livello professionale e per gli istruttori sportivi a prescindere dallo sport.